

Decreto 19 maggio 2009.
(Gazz. Uff. n. 157 del 9 luglio 2009)

Art. 1.

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando il modello «Allegato 2» al presente decreto, che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli [articoli 77-bis](#) e [77-ter](#) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'[art. 48-bis](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'[art. 70](#), comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'[art. 117](#) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto 19 maggio 2009.
(Gazz. Uff. n. 157 del 9 luglio 2009)

Allegato 1

ALLEGATO 1
(alla Amministrazione debitrice)

Oggetto: *Istanza per la cessione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. , di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi).*

DATI DEL CREDITORE

a) (persona fisica)

Cognome e Nome _____

Luogo e Data di Nascita _____

Residenza (*indirizzo completo*) _____

Codice Fiscale _____ Partita

I.V.A. _____

Riferimenti telefonici _____ Telefax

E-mail _____

Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c) _____

b) (persona giuridica)

Denominazione _____ Ragione

Sociale _____ Capitale Sociale

Sede Legale (*indirizzo completo*) _____

Sede Operativa (*indirizzo completo*) _____

Iscrizione CCIAA _____ Iscrizione

nel Registro delle Imprese _____

Decreto 19 maggio 2009.
(Gazz. Uff. n. 157 del 9 luglio 2009)

Allegato 2

Da redigere su carta intestata **dell'Ufficio di Ragioneria competente** (Denominazione, Ufficio, Indirizzo, Telefono, Telefax, E-mail, ecc.).

Vista l'istanza presentata da (dati del creditore) in data (...) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi), ricevuta in data (...);

Visti gli atti d'ufficio;

Riscontrato che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)
_____ per (descrizione di somministrazioni, forniture e appalti,
nonché numero e data di Repertorio del relativo
contratto) _____

_____ di cui risulta titolare il creditore istante come sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...); [ovvero, nel caso di certificazione negativa, occorrerà riscontrare che il credito non è certo, liquido, ed esigibile];

SI CERTIFICA

- a) Che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere) _____ di cui risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...);
- b) per il medesimo credito _____ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio (...); ovvero si è verificata perenzione amministrativa;
- c) il credito trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa (_____);

per i soli enti assoggettati al patto di stabilità interno:

- d) che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà essere corrisposto alla banca o istituto finanziario, entro la data del (...) e con l'indicazione delle modalità (in unica soluzione, ovvero in via dilazionata)".

che il credito sopra indicato è risultato totalmente/parzialmente insussistente inesigibile